



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.7.2011
SEC(2011) 969 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Canada

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Canada

1. INTRODUZIONE

L'accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia nucleare riguarda la maggioranza dei settori di interesse comune.

L'accordo è stato modificato cinque volte dalla sua firma cinquant'anni fa e tali successive modifiche lo rendono di difficile attuazione. Il mandato negoziale è stato adottato dal Consiglio il 27 luglio 2009. Scopo dei negoziati era semplificare l'accordo, a condizione che vi siano incorporate le disposizioni supplementari, in particolare quelle in materia di trasferimento di tecnologie.

L'accordo prevede un'ampia cooperazione nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e istituisce un quadro generale di cooperazione politica, tecnica e industriale. Il quadro giuridico creato dall'accordo, che si applicherà sia ai governi che agli operatori industriali delle Parti contraenti, è inteso a favorire la cooperazione fra le Parti in questo campo.

2. IMPORTANZA DELL'ACCORDO

L'importanza di concludere questo accordo è determinata essenzialmente da esigenze commerciali.

Il Canada è da molti anni il secondo produttore mondiale di uranio, con il 22% della produzione mondiale. Si prevede che la produzione aumenterà significativamente dal 2013, quando saranno sfruttate nuove miniere. Il Canada svolgerà un ruolo di rilievo per soddisfare la futura domanda mondiale, grazie alle riserve di uranio conosciute, pari a 572 000 tonnellate di U₃O₈ (485 000 tU) e alla continua prospezione.

Da molti anni il Canada è leader nel settore della ricerca e della tecnologia nucleare, nonché esportatore di interi sistemi di reattori. Con la costruzione di nove nuovi reattori il paese intende inoltre espandere la propria capacità nucleare nei prossimi dieci anni.

Per l'Euratom l'interesse dell'accordo risiede nel fatto che il Canada è uno dei suoi principali fornitori di uranio naturale. Facilitare il commercio nel settore nucleare contribuisce alla politica comunitaria di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di diversificazione delle fonti di energia.

La conclusione del presente accordo riafferma inoltre l'impegno in materia di non proliferazione del Canada, della Comunità e dei governi degli Stati membri

dell'Unione europea, il rafforzamento e la rigorosa applicazione dei controlli di sicurezza e sulle esportazioni, come pure l'applicazione delle misure di protezione fisica.

3. STRUTTURA GENERALE DELL'ACCORDO

L'accordo ha per obiettivo la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra l'Euratom e il Canada. L'ambito della cooperazione (articolo III) comprende essenzialmente la sicurezza nucleare, l'approvvigionamento di materiali nucleari, il trasferimento di tecnologia e di apparecchiature, nonché il trasferimento di trizio e delle relative apparecchiature.

L'accordo definisce ulteriormente gli elementi oggetto del presente accordo (articolo IV), ossia materiali nucleari e non nucleari di vario tipo, apparecchiature, trizio e relative apparecchiature, e illustra in modo particolareggiato le modalità relative alla questione dell'arricchimento (articolo VI). L'accordo contiene una serie di disposizioni che stabiliscono i criteri per il trasferimento di materiali nucleari, nonché le modalità per risolvere situazioni di conflitto. Vi si sottolinea che i materiali nucleari sono utilizzati per scopi pacifici e conformemente agli accordi sui controlli di sicurezza (per la Comunità: i controlli di sicurezza dell'Euratom a norma del trattato Euratom e agli accordi dell'AIEA e i relativi protocolli addizionali¹).

I trasferimenti e gli scambi internazionali di materiali nucleari sono disciplinati dall'articolo VII. L'accordo ribadisce i principi della libera circolazione dei materiali nucleari all'interno della Comunità e affronta la questione del ritrattamento all'articolo VIII, tratta in dettaglio i temi della proprietà intellettuale (articolo IX) e le modalità per lo scambio di informazioni tra le Parti (articolo X).

Al fine di consentire un'attuazione senza intralci dell'accordo, è inserito un apposito articolo su consultazioni e arbitrato (articolo XII) nel caso in cui sorgano interrogativi sulla corretta applicazione dell'accordo stesso. La durata iniziale dell'accordo è fissata in un periodo iniziale di dieci anni, in seguito ricondotto automaticamente per periodi supplementari di cinque anni (articolo XIV).

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada, di cui si propone l'adozione:

- sia conforme alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio il 27 luglio 2009;
- risponda agli obiettivi di semplificazione, aggiornamento e ampliamento del vigente accordo;
- confermi il chiaro impegno delle due Parti a favore della non proliferazione e di un livello elevato di sicurezza nucleare, per garantire l'utilizzo pacifico e sicuro dell'energia nucleare;

¹ INFCIRC/540.

- sia in linea con la politica comunitaria di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- rafforzi ulteriormente gli eccellenti rapporti di cooperazione tra l'Unione europea e il Canada nel settore della politica energetica.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di approvare, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada, riportato in allegato.

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DEL CANADA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) IN MATERIA DI COOPERAZIONE SUGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE

PREAMBOLO

Il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), di seguito denominata "la Comunità",

CONSIDERANDO che il governo del Canada e la Comunità hanno espresso la volontà reciproca di sviluppare una stretta cooperazione al fine di promuovere gli usi pacifici e non esplosivi dell'energia nucleare;

DESIDEROSI di collaborare reciprocamente al fine di promuovere e ampliare il contributo che lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare può apportare al benessere e alla prosperità in Canada e nella Comunità;

RICONOSCENDO che l'accordo fra il Canada e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione nell'ambito della ricerca nucleare firmato nel 1998 istituisce la cooperazione nei settori di interesse comune delle Parti per gli usi pacifici, non esplosivi e non militari dell'energia nucleare;

RIAFFERMANDO il fermo impegno del governo del Canada, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri per la non proliferazione nucleare, ivi compresi il rafforzamento e l'applicazione efficiente dei relativi controlli di sicurezza e dei regimi di controllo delle esportazioni nell'ambito dei quali deve svolgersi la cooperazione tra il Canada e la Comunità nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici;

RIAFFERMANDO il sostegno del governo del Canada, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (di seguito denominata "AIEA") e al suo sistema di controlli di sicurezza;

CONSIDERANDO che il Canada e tutti gli Stati membri della Comunità europea sono Parti del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, in appresso denominato "TNP".

CONSIDERANDO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito denominato "il trattato Euratom") e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA;

CONSIDERANDO che è necessario tener conto degli impegni assunti dal governo del Canada e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell'ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

RICONOSCENDO il principio della libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari, delle apparecchiature e della tecnologia nel territorio della Comunità;

CONVENENDO che l'accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Unione europea e dal governo del Canada nel quadro degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio;

REITERANDO l'impegno del governo del Canada e dei governi degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell'energia nucleare,

CONSIDERANDO che un accordo in materia di cooperazione ai fini degli usi pacifici dell'energia nucleare rafforzerebbe un fruttuoso scambio di esperienza in essere, offrendo opportunità per un'azione reciprocamente vantaggiosa e rafforzando la solidarietà fra l'Europa e oltre Atlantico;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:

1. "le Parti", il governo del Canada, da un lato, e la Comunità, dall'altro; per "Parte" si intende una delle "Parti" come definite;

"la Comunità":

(a) sia la persona giuridica istituita dal trattato Euratom,

(b) sia i territori cui si applica il Trattato Euratom;

2. "persona": qualsiasi persona fisica, impresa o altra persona giuridica soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nella rispettiva giurisdizione territoriale delle Parti, fatta esclusione delle Parti stesse del presente accordo;

3. "autorità competente":

(a) per il governo del Canada, la Commissione canadese per la sicurezza nucleare (Canadian Nuclear Safety Commission);

(b) per la Comunità, la Commissione europea,

oppure un'altra autorità che la Parte interessata ha facoltà di notificare per iscritto in qualsiasi momento all'altra Parte;

4. "apparecchiatura": elementi di macchinari o impianti, ai sensi dell'allegato A.1 del presente accordo, specialmente idonei all'utilizzo in progetti di energia nucleare;

5. "materiali non nucleari":

deuterio e acqua pesante: deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e tutti i composti del deuterio nei quali il rapporto deuterio-idrogeno è superiore a 1:5 000, destinati all'utilizzo in un reattore nucleare,

grafite di qualità nucleare: grafite destinata all'impiego in un reattore nucleare in qualità di materiale moderatore, avente un grado di purezza superiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm³;

6. "materiali nucleari": qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale nel senso definito dall'articolo XX dello statuto dell'AIEA. Ogni decisione del consiglio dei governatori dell'AIEA presa in virtù dell'articolo XX dello statuto dell'AIEA e volta a modificare l'elenco dei materiali considerati "materiale grezzo" o "materiale fissile speciale" è valida agli effetti del presente accordo soltanto se entrambe le Parti del medesimo si sono reciprocamente informate per iscritto del fatto che accettano tale decisione;
7. "tecnologia": ha il significato di cui all'allegato A della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);
8. "programma di fusione": il programma Euratom di ricerca e formazione nel settore della fusione termonucleare controllata quale adottato mediante decisione del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo 7 del trattato Euratom, nonché ogni altro programma nel medesimo settore adottato mediante decisione del Consiglio;
9. "trizio": composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto trizio-idrogeno in atomi è superiore a 1 parte per 1 000;
10. "relative apparecchiature e tecnologia": apparecchiature specialmente progettate o preparate per produrre, recuperare, estrarre, concentrare o trattare il trizio e i suoi composti e miscele nell'ambito delle esigenze specifiche del programma di fusione o del funzionamento di reattori ad acqua pesante pressurizzata;
11. "sottoprodotto": un materiale fissile speciale ottenuto mediante uno o più processi, consecutivi o no, da materiali nucleari trasferiti ai sensi del presente accordo.

Articolo II

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente accordo è fornire un quadro per la cooperazione tra le Parti sugli usi pacifici dell'energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità, senza pregiudizio per le prerogative di ciascuna delle Parti.
2. I materiali nucleari, l'apparecchiatura, i materiali non nucleari, il trizio e le relative apparecchiature trasferiti a norma del presente accordo o i materiali nucleari prodotti quali sottoprodotti non possono essere usati per fini diversi da quelli pacifici, né possono essere usati per dispositivi esplosivi nucleari, né per la ricerca o lo sviluppo di tali dispositivi.

Articolo III

Ambito della cooperazione

La cooperazione oggetto del presente accordo verte sugli usi pacifici dell'energia nucleare e può comprendere tra l'altro:

- (a) la trasmissione di informazioni afferenti a:
 - (i) salute e sicurezza,
 - (ii) apparecchiature, impianti e dispositivi, ivi compresa la comunicazione di progetti, disegni e specifiche,
 - (iii) usi di materiali nucleari e non nucleari, apparecchiature, impianti e dispositivi, ivi compresi i processi e le specifiche inerenti alla produzione nonché
 - (iv) programmi di assistenza esterna in campo nucleare delle Parti;
- (b) la fornitura di materiali nucleari, di materiali non nucleari e di apparecchiature;
- (c) il trasferimento di tecnologia, ivi compresa la trasmissione di informazioni quali definite al punto a) del presente articolo, a condizione che ciascuno Stato membro della Comunità impegnato accetti di svolgere detti trasferimenti nell'ambito del presente accordo;
- (d) il trasferimento di apparecchiature che siano state designate dalle Parti come apparecchiature progettate, costruite o messe in opera sulla base o con l'ausilio di informazioni ottenute dall'altra Parte e poste sotto la giurisdizione di una delle Parti al momento della designazione;
- (e) l'appalto di apparecchiature e dispositivi;
- (f) la fruizione di diritti di proprietà intellettuale;
- (g) l'accesso alle apparecchiature e agli impianti e l'utilizzo dei medesimi;
- (h) il trasferimento diretto o indiretto di trizio destinato all'utilizzo nel programma di fusione e le relative apparecchiature e tecnologia per l'utilizzo nel programma di fusione o nel funzionamento di reattori ad acqua pesante pressurizzata, o la sua restituzione alla Parte fornitrice;
- (i) cooperazione nella progettazione e nell'esecuzione dei programmi di assistenza esterna in campo nucleare delle Parti;
- (j) altri settori pertinenti nell'ambito del presente accordo.

Articolo IV

Materiali soggetti all'accordo

1. I materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature, il trizio e le relative apparecchiature oggetto di trasferimento fra le Parti o le rispettive persone, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, sono soggetti al presente accordo al momento del loro ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tale articolo sarà considerato soggetto all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.
2. I materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature, il trizio e le relative apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dall'accordo amministrativo, sia stato stabilito:
 - che questi articoli sono stati ritrasferiti al di fuori della giurisdizione della Parte ricevente;
 - che i materiali nucleari non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare soggetta ai controlli di sicurezza di cui all'articolo VII, paragrafo 6, lettera a) o siano diventati praticamente irrecuperabili;
 - che le apparecchiature e i materiali non nucleari non sono più utilizzabili per scopi nucleari;
 - che il trizio e le relative apparecchiature non sono più utilizzabili per il programma di fusione o il funzionamento di reattori ad acqua pesante pressurizzata;
 - o se le Parti convengono che tali materie non sono più soggette alle disposizioni del presente accordo.
3. Il trasferimento di tecnologia è soggetto al presente accordo per gli Stati membri della Comunità che accettino di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo. La tecnologia oggetto di trasferimento fra le Parti o le rispettive persone, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetta al presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tale articolo sarà considerato soggetto all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.
4. Il trizio e le relative apparecchiature e la tecnologia sono usati al solo fine del programma di fusione e nei reattori ad acqua pesante pressurizzata.
5. Oltre agli articoli soggetti al presente accordo a norma del paragrafo 1 di cui sopra, i materiali, i materiali nucleari e le apparecchiature seguenti sono soggetti al presente accordo:
 - i) i materiali non nucleari o i materiali nucleari prodotti o elaborati per l'utilizzo negli impianti soggetti al presente accordo di cui all'allegato A.2;

- ii) i materiali nucleari prodotti o elaborati per l'utilizzo di qualsiasi materiale nucleare o non nucleare soggetto al presente accordo; e
- iii) le apparecchiature designate dalla Parte ricevente, o dalla Parte fornitrice previ consultazione e accordo con la Parte ricevente, come progettate, costruite, fabbricate o messe in opera sulla base o con l'ausilio di tecnologia soggetta al presente accordo, trasferita a norma del paragrafo 1 di cui sopra.

Articolo V

Modalità di attuazione

1. Le disposizioni del presente accordo sono applicate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari in Canada e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.
2. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate allo scopo di procurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone da queste autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare attuata da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione degli usi pacifici e non esplosivi dell'energia nucleare, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella rispettiva giurisdizione territoriale delle Parti o tra il governo del Canada e la Comunità.
3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente accordo, il Canada e la Comunità e i suoi Stati membri agiscono in conformità con le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare (AIEA INFCIRC/449), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (AIEA INFCIRC/546), della convenzione sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica (AIEA INFCIRC/336) e della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare (AIEA INFCIRC/335).
4. Le autorità competenti di entrambe le Parti adottano disposizioni amministrative volte a garantire l'attuazione effettiva delle disposizioni del presente accordo e consultano regolarmente o in qualsiasi momento su richiesta di un'autorità competente.
5. In conformità con le leggi, i regolamenti e le politiche delle Parti, gli accordi amministrativi possono tra l'altro comprendere procedure, al fine di:
 - (a) ottenere per iscritto il consenso previo dell'altra Parte per il trasferimento di tutti i materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti all'accordo come indicato all'articolo VII, paragrafo 6, lettera d);
 - (b) gestire i ritrasferimenti generici di materiali nucleari, di materiali non nucleari, di apparecchiature o di tecnologia;

- (c) comunicare e gestire la detenzione di materiali nucleari soggetti al presente accordo a norma dei principi di equivalenza, fungibilità e proporzionalità;
 - (d) determinare che un articolo non è più soggetto all'accordo a norma delle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 2.
6. Un accordo amministrativo concluso in base al paragrafo 4 del presente articolo può essere modificato mediante accordo scritto tra le autorità competenti delle Parti.

Articolo VI

Arricchimento

L'arricchimento al venti per cento (20%) e oltre nell'isotopo U 235 di qualsiasi materiale nucleare soggetto al presente accordo richiede il previo consenso scritto di entrambe le Parti e la previa notifica all'AIEA. Il suddetto consenso scritto specifica le condizioni alle quali può essere usato l'uranio arricchito al venti per cento (20%) e oltre. Le Parti possono stipulare un accordo per agevolare l'applicazione di tale disposizione.

Articolo VII

Trasferimenti e scambi internazionali di materiali nucleari

1. Ogni trasferimento di materiali nucleari effettuato nell'ambito delle attività di cooperazione deve essere realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dal governo del Canada in relazione agli usi pacifici dell'energia nucleare di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
2. Le Parti si prestano, nella misura del possibile, reciproca assistenza per l'appalto di materiali nucleari, di materiali non nucleari o di apparecchiature ad opera delle Parti o di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo del Canada o ad altri requisiti relativi a ricerca, sviluppo e produzione di energia nucleare nella Comunità o in Canada.
3. Il proseguimento della cooperazione di cui al presente accordo dipende dall'applicazione, soddisfacente per entrambe le Parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e delle misure relative all'utilizzo dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari e delle apparecchiature istituito dal governo del Canada.
4. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare la libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari, delle apparecchiature, del trizio, delle relative apparecchiature e della tecnologia sul territorio della Comunità.
5. I trasferimenti di materiale nucleare e di appositi servizi sono effettuati a condizioni commerciali eque. L'applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata.
6. a) I trasferimenti di materiali nucleari sono soggetti alle condizioni seguenti:

- i) nella Comunità, sono sottoposti ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'AIEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nel testo eventualmente aggiornato o sostituito, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:
- l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193);
 - l'accordo tra la Francia, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290) e costitutivo dell'accordo su base volontaria della Francia con l'Agenzia; l'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263) e costitutivo dell'accordo su base volontaria del Regno Unito con l'Agenzia;
 - i protocolli addizionali firmati il 22 settembre 1998 ed entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base della circolare dell'AIEA INFCIRC/540, (Sistema di controlli di sicurezza rafforzati, parte II);
- ii) In Canada, sono sottoposte ai controlli di sicurezza dell'AIEA a norma dell'accordo tra il Canada e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in vigore il 21 febbraio 1972 (pubblicato con il riferimento INFCIRC/164); integrato da un protocollo addizionale, concluso il 24 settembre 1998 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/164/Add.1 (Sistema rafforzato di controllo di sicurezza, parte II) ed entrato in vigore l'8 settembre 2000.
- b) Qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con l'AIEA di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Canada, la Parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i) o punto ii), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,
- la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i) o punto ii), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,
 - le Parti stipulano accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i) o punto ii).

- c) Le Parti applicano in ogni momento misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell'allegato C della circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari); in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità o, se del caso, la Commissione europea e il Canada fanno riferimento, nell'applicare le misure di protezione fisica, alle raccomandazioni contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC/225/Rev. 5 (Protezione fisica dei materiali e installazioni nucleari). Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materie radioattive (IAEA Safety Standards — Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1).
- d) I materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature e la tecnologia soggetti al presente accordo non sono trasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente senza previo consenso scritto della Parte fornitrice, salvo in applicazione della lettera e) del presente articolo.
- e) All'entrata in vigore del presente accordo le autorità competenti di entrambe le Parti si scambiano elenchi di paesi terzi verso i quali dall'altra Parte autorizza i ritrasferimenti di uranio naturale, uranio impoverito, altre materie prime, uranio arricchito non oltre il 20% nell'isotopo U235 e materiali non nucleari. Le autorità competenti di ciascuna delle Parti notificano all'altra Parte le modifiche apportate al proprio elenco di paesi terzi. In merito a detti ritrasferimenti si stabiliscono procedure accettate da entrambe le Parti.
- f) I ritrasferimenti di articoli soggetti al presente accordo fuori dalla giurisdizione delle Parti avvengono unicamente nell'ambito degli impegni assunti dal gruppo di paesi fornitori di materiali nucleari altresì denominati "paesi fornitori di materiali nucleari", quale definito dalla circolare dell'AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1.
- g) I ritrasferimenti di trizio e delle relative attrezzature al di fuori dei territori delle Parti sono soggetti ad autorizzazione preliminare scritta della Parte interessata.

Articolo VIII

Ritrattamento

Le Parti autorizzano il ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiali nucleari soggetti al presente accordo a condizione che tale ritrattamento avvenga alle condizioni specificate nell'allegato B.

Articolo IX

Proprietà intellettuale

Alla proprietà intellettuale originata dalla cooperazione ai sensi del presente accordo e alla tecnologia trasferita alle medesime condizioni le Parti garantiscono adeguata ed effettiva protezione in conformità con i pertinenti accordi internazionali nonché con la normativa in vigore in Canada e nell'Unione europea e nella Comunità o nei suoi Stati membri.

Articolo X

Scambio di informazioni

1.
 - (a) Le Parti possono scambiarsi reciprocamente, o mettere a disposizione di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo del Canada, informazioni in loro possesso su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
 - (b) Non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo la trasmissione di informazioni che le Parti abbiano ricevuto da terzi a condizioni tali da escluderne la trasmissione.
 - (c) Le informazioni che la Parte fornitrice considera di interesse commerciale sono trasmesse solo alle condizioni stabilite dalle Parti.
2.
 - (a) Le Parti incoraggiano e agevolano lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione del governo del Canada, da un lato, e persone stabilite nel territorio della Comunità, dall'altro, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
 - (b) Le informazioni in possesso di tali persone sono trasmesse solo con il loro consenso e alle condizioni da esse stabilite.
3. Le Parti si scambiano, nella misura del possibile, consulenza tecnica o forniscono detta consulenza a persone stabilite nella Comunità o sotto la giurisdizione del governo del Canada con l'ausilio della nomina di esperti o con altre modalità concordate.
4. Ciascuna delle Parti, ove possibile, mette a disposizione i propri impianti o scuole e agevola in Canada o nella Comunità la formazione afferente agli usi pacifici dell'energia nucleare degli studenti e tirocinanti raccomandati dall'altra Parte.

Articolo XI

Diritto applicabile

1. La cooperazione di cui al presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Canada e nell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti da esso derivati.
2. Ciascuna delle Parti si impegna nei confronti dell'altra a garantire che le disposizioni del presente accordo siano accettate e rispettate, per quanto riguarda il Canada, da tutte le sue imprese governative e da tutte le persone soggette alla sua giurisdizione e, per quanto riguarda la Comunità, da tutte le persone stabilite nel territorio della Comunità e debitamente autorizzate a norma del presente accordo.
3. Si prendono in considerazione e si applicano le versioni corrette dei documenti e delle circolari dell'AIEA menzionati nel presente accordo se concordati dalle Parti.

Articolo XII

Consultazioni e arbitrato

1. I rappresentanti delle Parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall'applicazione del presente accordo, sorvegliarne l'esecuzione e concordare modalità di cooperazione supplementari a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi di lettere.
2. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, non risolta direttamente tra le Parti mediante negoziato o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di alcuna delle due Parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non ha provveduto a designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le Parti, il terzo arbitro non è stato eletto, l'una o l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce il *quorum* e tutte le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per entrambe le Parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici *ad hoc* della Corte internazionale di giustizia.

Articolo XIII

Status degli allegati

Gli allegati al presente accordo formano parte integrante di esso. Essi possono essere modificati per mutuo consenso espresso per iscritto dal governo del Canada e dalla Commissione europea senza modificare il presente accordo.

Articolo XIV

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi supplementari, la propria intenzione di denunciare l'accordo.
3. Se una delle due Parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra Parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o cessare in tutto o in parte la cooperazione di cui al presente accordo. Prima che una delle Parti prenda le misure necessarie a tal fine, le Parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere

e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire a un accordo, decorso un periodo di tempo concordato dalle Parti.

4. Il presente accordo sostituisce l'accordo firmato dalle Parti il giorno 6 ottobre 1959² e modificato nel 1959, 1978, 1981, 1985 e 1991.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti e ventidue i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Per il governo del Canada

² GU 60 del 24.11.1959, pagg. 1165-1176.

ALLEGATO A.1 — Apparecchiature

1. Reattori nucleari e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati
 - 1.1. Reattori nucleari completi
 - 1.2. Contenitori di reattori nucleari
 - 1.3. Macchine per la carica e scarica del combustibile del reattore nucleare
 - 1.4. Barre e apparecchiature di controllo del reattore nucleare
 - 1.5. Tubi resistenti alla pressione in un reattore nucleare
 - 1.6. Tubi di zirconio
 - 1.7. Pompe del fluido refrigerante primario
 - 1.8. Elementi interni del reattore nucleare
 - 1.9. Scambiatori di calore
 - 1.10. Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni
2. Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati
 - 2.1. Macchine di taglio di elementi di combustibile irraggiato
 - 2.2. Dissolutori
 - 2.3. Estrattori con solventi e attrezzature di estrazione con solventi
 - 2.4. Recipienti di contenimento o stoccaggio
3. Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi del combustibile per reattori nucleari e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati
4. Impianti per la separazione di isotopi di uranio naturale, uranio impoverito o materie fissili speciali e loro apparecchiature, diverse dagli strumenti analitici, appositamente progettati o preparati
 - 4.1. Centrifughe a gas e assiemi e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in centrifughe a gas
 - 4.1.1. Componenti rotanti
 - 4.1.2. Componenti statici
 - 4.2. Sistemi ausiliari, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per impianti di arricchimento con centrifughe a gas

4.2.1. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code"

4.2.2. Sistemi di tubi collettori

Sistemi di tubazioni e sistemi collettori appositamente progettati e preparati per la manipolazione dell'UF₆ all'interno delle centrifughe in cascata.

4.2.3. Speciali valvole di intercettazione e di controllo

4.2.4. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per l'UF₆

4.2.5. Variatori di frequenza

4.3. Insiemi e componenti appositamente progettati e preparati per l'impiego nel processo di arricchimento per diffusione gassosa

4.3.1. Barriere di diffusione gassosa

4.3.2. Alloggiamenti dei diffusori

4.3.3. Compressori e soffianti per gas

4.3.4. Dispositivi di tenuta dell'asse rotante

4.3.5. Scambiatori di calore per il raffreddamento dell'UF₆

4.4. Sistemi, attrezzature e componenti ausiliari appositamente progettati e preparati per l'impiego nel processo di arricchimento per diffusione gassosa

4.4.1. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code"

Sistemi di lavorazione appositamente progettati e preparati, in grado di operare a una pressione massima di 300 kPa (45psi) o inferiore

4.4.2. Sistemi di tubi collettori

4.4.3. Sistemi sottovuoto

4.4.4. Speciali valvole di intercettazione e di controllo

4.4.5. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per l'UF₆

4.5. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati e preparati per l'impiego negli impianti di arricchimento aerodinamici

4.5.1. Ugelli di separazione

4.5.2. Tubi vortex

4.5.3. Compressori e soffianti per gas

4.5.4. Dispositivi di tenuta dell'asse rotante

- 4.5.5. Scambiatori di calore per il raffreddamento del gas
- 4.5.6. Alloggiamenti degli elementi di separazione
- 4.5.7. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code"
- 4.5.8. Sistemi di tubi collettori
- 4.5.9. Sistemi e pompe per vuoto
- 4.5.10. Speciali valvole di intercettazione e di controllo
- 4.5.11. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per l'UF6
- 4.5.12. Sistemi di separazione UF6/veicolo gassoso
- 4.6. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di arricchimento a scambio chimico o a scambio ionico
 - 4.6.1. Colonne di scambio liquido-liquido (scambio chimico)
 - 4.6.2. Contattori centrifughi liquido-liquido (scambio chimico)
 - 4.6.3. Sistemi e attrezzature di riduzione dell'uranio (scambio chimico)
 - 4.6.4. Sistemi di preparazione della carica (scambio chimico)
 - 4.6.5. Sistemi per l'ossidazione dell'uranio (scambio chimico)
 - 4.6.6. Resine e adsorbenti scambiatori di ioni a reazione rapida (scambio ionico)
 - 4.6.7. Colonne di scambio ionico (scambio ionico)
 - 4.6.8. Sistemi di scambio ionico a riflusso (scambio ionico)
- 4.7. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'utilizzo in impianti di arricchimento a laser
 - 4.7.1. Sistemi di vaporizzazione dell'uranio (AVLIS)
 - 4.7.2. Sistemi di manipolazione dell'uranio metallico in forma liquida (AVLIS)
 - 4.7.3. Sistemi collettori dell'uranio metallico ("prodotto" e "code") (AVLIS)
 - 4.7.4. Alloggiamenti dei moduli di separazione (AVLIS)
 - 4.7.5. Ugelli a espansione supersonica (MLIS)
 - 4.7.6. Dispositivi collettori del prodotto del fluoruro di uranio (MLIS)
 - 4.7.7. Compressori per UF6/veicolo gassoso (MLIS)
 - 4.7.8. Dispositivi di tenuta dell'asse rotante (MLIS)

- 4.7.9. Sistemi di fluorurazione (MLIS)
- 4.7.10. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per UF₆ (MLIS)
- 4.7.11. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code" (MLIS)
- 4.7.12. Sistemi di separazione UF₆/veicolo gassoso (MLIS)
- 4.7.13. Sistemi laser (AVLIS, MLIS e CRISLA)
- 4.8. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego negli impianti di arricchimento per separazione a plasma
 - 4.8.1. Sorgenti di potenza a microonde e antenne

Sorgenti di potenza a microonde e antenne appositamente progettate e preparate per la produzione o l'accelerazione di ioni
 - 4.8.2. Bobine di eccitazione ionica
 - 4.8.3. Sistemi di generazione di plasma di uranio
 - 4.8.4. Sistemi di manipolazione dell'uranio metallico in forma liquida
 - 4.8.5. Sistemi collettori dell'uranio metallico ("prodotto" e "code")
 - 4.8.6. Alloggiamenti dei moduli di separazione
- 4.9. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di arricchimento per via elettromagnetica
 - 4.9.1. Separatori elettromagnetici di isotopi
 - 4.9.2. Alimentatori ad alta tensione
 - 4.9.3. Alimentatori per magneti
- 5. Impianti per la produzione o concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati
 - 5.1. Impianti per lo scambio acqua-acido solfidrico
 - 5.2. Ventilatori e compressori
 - 5.3. Impianti per lo scambio ammoniaca-idrogeno
 - 5.4. Componenti interni delle torri e pompe a stadi
 - 5.5. Piroscissori (cracker) di ammoniaca
 - 5.6. Analizzatori ad assorbimento dell'infrarosso
 - 5.7. Bruciatori catalitici

5.8. Sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne

6. Impianti per la conversione di uranio e plutonio per uso nella fabbricazione di elementi di combustibile e nella separazione di isotopi di uranio, come definito rispettivamente alle sezioni 4 e 5 precedenti e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate

6.1. Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate

6.1.1. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di concentrati di minerale di uranio in UO₃

6.1.2. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO₃ in UF₆

6.1.3. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO₃ in UO₂

6.1.4. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO₂ in UF₄

6.1.5. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF₄ in UF₆

6.1.6. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF₄ in uranio metallico

6.1.7. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF₆ in UO₂

6.1.8. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF₆ in UF₄

6.1.9. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO₂ in UCl₄

6.2. Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate

6.2.1. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di nitrato di plutonio in ossido di plutonio

6.2.2. Sistemi appositamente progettati e preparati per produrre plutonio metallico

ALLEGATO A.2 — Impianti completi

1. Reattori nucleari;
2. Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato;
3. Impianti per la fabbricazione di elementi di combustibile per reattori nucleari;
4. Impianti per la separazione di isotopi di uranio naturale, uranio impoverito o materie fissili speciali;
5. Impianti per la produzione o concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio;
6. Impianti per la conversione del plutonio

ALLEGATO B — Ritattamento

Gli orientamenti in appresso disciplinano il ritattamento e l'utilizzo e lo stoccaggio del plutonio:

- (a) la Parte che intende ritattare, immagazzinare e usare il plutonio ha assunto e mantiene un impegno effettivo a favore della non proliferazione;
- (b) tutti i materiali nucleari soggetti all'impegno relativo agli usi pacifici negli impianti interessati dal ritattamento e i successivi stoccaggio e uso del plutonio sono soggetti ai controlli di sicurezza dell'AIEA;
- (c) tutti i materiali nucleari soggetti all'impegno relativo agli usi pacifici in impianti interessati dal ritattamento e le conseguenti attività di stoccaggio e uso sono soggetti ad adeguate misure di protezione fisica;
- (d) esistono procedure in materia di comunicazione e rendicontazione dei materiali soddisfacenti per entrambe le Parti;
- (e) la Parte che intende svolgere tali attività fornisce una descrizione del programma di energia nucleare attuale e previsto, ivi compresa una descrizione particolareggiata degli elementi strategici, giuridici e normativi afferenti al ritattamento nonché al deposito, all'utilizzo e al trasporto del plutonio;
- (f) le Parti convengono consultazioni periodiche e tempestive in occasione delle quali si aggiornano fra l'altro le informazioni di cui alla lettera e) degli orientamenti e si esaminano con la massima attenzione possibile le modifiche significative del programma di energia nucleare;
- (g) il ritattamento e lo stoccaggio del plutonio previsti si svolgono solo fino a quando non muti l'impegno alla non proliferazione della Parte in questione e fino a quando sia onorato l'impegno a tenere le consultazioni periodiche e tempestive di cui alla lettera f) degli orientamenti.

PROGETTO DI VERBALE CONCORDATO

In relazione all'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare fra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato in [...] (nel prosieguo denominato "l'accordo"), i sottoscritti mettono a verbale le seguenti intese:

- (1) con riferimento alle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 3, si conferma che esse sono applicabili solo ai trasferimenti di tecnologia effettuati fra il Canada e gli Stati membri che hanno espresso la loro volontà di includere nell'ambito del presente accordo i trasferimenti elencati all'allegato del presente verbale concordato.
- (2) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 5, punto i), è convenuto che l'intento delle Parti di trattare i materiali nucleari e i materiali non nucleari di origine esterna prodotti o trattati in un impianto completo *ex* allegato A.2 fornito all'altra Parte è soggetto agli obblighi fissati dall'accordo, in particolare per quanto attiene agli obblighi di rendicontazione e comunicazione di cui all'articolo V, paragrafo 5, lettera c).
- (3) Ai fini dell'articolo IV, paragrafo 5, punto ii), le Parti desiderano sottolineare che per "materiali non nucleari" si intendono i materiali non nucleari forniti in quantità significative all'altra Parte e destinati all'utilizzo di moderatori.
- (4) Con riferimento all'elenco stilato all'allegato A.2, si conferma che detto elenco non si applica al trasferimento delle apparecchiature di cui all'allegato A.1 e che l'unica finalità dell'elenco di cui all'allegato A.2 è relativa all'applicazione dell'articolo IV, paragrafo 5, punto i) e punto iii), che è circoscritto agli impianti completi.

FIRMATO a Bruxelles, il [...]

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Per il governo del Canada

ALLEGATO

Elenco degli Stati membri dell'UE che hanno espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo.